



BP Energy Europe Ltd Sede Secondaria
Via Antonio Cechov, 50/2
20151 Milano

Milano 27 febbraio 2014

**Spett. Autorità per l'energia
elettrica e il gas**
Direzione Infrastrutture e
Unbundling
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Inviato attraverso il servizio
interattivo sul sito
www.autorita.energia.it

**Osservazioni al documento di consultazione n. 36/14 "ORIENTAMENTI FINALI
IN MATERIA DI REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS"**

Spettabile Direzione Infrastrutture:

Vi ringraziamo, come sempre, per l'opportunità di contribuire con osservazioni e commenti alle proposte di regolazione da Voi formulate, e, nello specifico, al documento di consultazione in oggetto.

Premettiamo che il Gruppo BP opera in Italia nei settori regolati, esclusivamente per mezzo della Sede Secondaria della società di diritto scozzese BP Energy Europe Ltd. Come tale, la Sede Secondaria è dotata di una partita IVA e codice fiscale italiani, ma non è soggetta ad obbligo di bilancio ai sensi della normativa italiana. Il bilancio di BP Energy Europe Ltd è redatto annualmente ai sensi della normativa UK, tradotto in Italiano e depositato presso il registro delle imprese.

Ciò premesso, vorremmo rispondere su tre degli spunti proposti in consultazione.

S9

Con riferimento al punto 3.8, pur essendo assolutamente a favore della proposta, si segnala che anche le società estere **con** stabile organizzazione non sono soggette alle stesse norme di contabilità e bilancio secondo la normativa italiana. Le società di diritto estero, come la nostra, aventi sede secondaria in Italia, sono soggette, per

quanto riguarda la normativa locale, unicamente alla predisposizione del conto economico ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali necessarie per il pagamento delle imposte. Non sono quindi obbligate alla predisposizione dello stato patrimoniale, poichè il bilancio di esercizio viene redatto dalla casa madre secondo gli standard del paese in cui è registrata.

Vi chiediamo, quindi, di prendere in considerazione questa particolarità, poichè riteniamo che la predisposizione degli schemi contabili per le sedi secondarie di società estere dovrebbe essere esclusa, ovvero, ove questo non sia possibile, limitata unicamente alla parte relativa al conto economico.

S17


Con riferimento alla proposta di "clausole transitorie", proponiamo che alcune delle semplificazioni proposte siano applicate già dall'anno di bilancio 2013. Ci riferiamo, in particolare, alle esenzioni proposte nel documento, che eviterebbero le attività di comunicazione degli schemi contabili per le società esentate.

Articolo 21.1 Allegato A

Con riferimento all'articolo 21 vi segnaliamo che, nella proposta di articolato, non è stata presa in considerazione l'ipotesi del soggetto estero con sedi secondarie o unità locali che, però, rientra nelle categorie esentate di cui all'articolo 25. Nonostante riteniamo che in tali casi l'esclusione sia sottointesa, potrebbe essere utile, a fini di completezza, esplicitare nel testo dell'articolo che i soggetti di diritto estero aventi sedi secondarie o unità locali in Italia e che svolgono esclusivamente una o più tra le attività di cui all'articolo 25, sono esentati dall'invio all'Autorità dei conti annuali separati.

* * *

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento e chiarimento invio i miei migliori saluti.



Marta Dente

Legal and Regulatory Affairs, Gas Italy